



C.M.
FGIC84500N



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.

 unicef



C.F.
83002380711

**REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA**

Prot. n.3935/A32

San Giovanni Rotondo 18/12/2017

DSGA
Docenti
Personale ATA
Genitori
Sito Web
Albo



C.M.
FGIC84500N



ISTITUTO COMPRESIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.

unicef



C.F.
83002380711

REGOLAMENTO INTERNO RECANTE DISPOSIZIONI DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Visti gli artt. 2047 e 2048 del C.C.

Visto l'art. 17 della C.M. 105 del 1975

Visto l'art. 10 lettera a) del d.lgs 297/94

Visto l'art. 61 della legge 321 del 1980

Visto l'art. 29 del CCNL 2006-09

Vista la Tabella A, area As e A, del CCNL 2006-09

Visto l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche in legge (n. 172) il 4/12/2017

Si adottano le misure organizzative, raccolte nel presente Regolamento, volte ad impedire od a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

È parte integrante del presente regolamento il documento, con le precisazioni in merito alla vigilanza, dell'USR dell'Emilia Romagna Prot. n. 7873 /E 25 del 21 maggio 2002.

Le misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli alunni sono estese a tutte le attività didattiche organizzate dalla scuola: curricolari ed extracurricolari, uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione e qualsiasi attività didattica organizzata sia nei plessi scolastici che in ambienti diversi dalla scuola.

Premessa

La Cassazione civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circoscriziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: *"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile..."*. La responsabilità dell'Istituzione scolastica **in materia di vigilanza verso i minori** vige, dunque, *"...per tutto il tempo in cui gli sono affidati fino al subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro"*.

Gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica dal momento dell'ingresso nella scuola fino alla loro uscita.

Per ingresso e uscita dalla scuola devono intendersi gli ingressi e le uscite dall'edificio scolastico propriamente detto con esclusione dell'area antistante l'edificio interna al recinto (dove esistenti).

Per "Aree protette" devono intendersi le aree antistanti gli edifici scolastici (marciapiedi o aree all'interno dei recinti, se presenti)

I genitori non sono, di norma, autorizzati ad entrare nelle suddetta area con automezzi o ciclomotori soprattutto durante l'uscita degli alunni.



C.M.
FGIC84500N



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.

unicef



C.F.
83002380711

La vigilanza degli alunni, durante la permanenza o transito nell'area antistante l'edificio scolastico (*compreso le aree delimitate dal recinto*), sopra definite "Aree protette", è affidata ai genitori.

Misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli alunni

Di fronte a comportamenti non consoni ad una Istituzione formativa, ogni docente è tenuto ad intervenire non solo quando sono coinvolti i propri allievi, ma anche quelli di altre classi.

1. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
2. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
3. durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
4. nel corso dell'intervallo/ricreazione;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. ritardi in ingresso ed anticipi in uscita
7. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
8. nel corso delle visite guidate/viaggi d'istruzione.
9. Utilizzo dello scuolabus

1 - Norme che regolano l'ingresso degli alunni fino al raggiungimento dell'aula

1. Le porte della scuola vengono aperte all'inizio delle lezioni.
2. Lo spazio antistante le porte deve essere lasciato libero per agevolare l'ingresso degli alunni
3. I genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, nel rispetto dell'art. 2048 del C.C., devono accompagnare i loro figli fino alla porta di ingresso a scuola per la consegna dei minori ai Collaboratori Scolastici; è fatto divieto di lasciarli soli all'interno del cortile della scuola poiché minori sprovvisti di vigilanza.
4. Gli alunni, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici, entrano a scuola per recarsi nelle rispettive aule dove trovano gli insegnanti ad attenderli.
5. Soltanto per gli alunni dell'Infanzia, i genitori o loro delegati dovranno accompagnare i propri figli fino alla soglia della sezione e consegnarli al docente presente.
6. L'ingresso degli alunni deve svolgersi ordinatamente secondo il "Piano d'entrata".
7. Le porte d'ingresso vengono chiuse 5 min. dopo l'entrata degli alunni e riaperte pochi minuti prima dell'uscita; per gli alunni dell'infanzia la porta di accesso alla scuola dovrà essere chiusa alle ore 9,15 e riaperta alle ore 15.45, onde impedire l'accesso agli estranei e la sosta immotivata dei genitori nei corridoi della scuola.
8. I docenti ai sensi dell'art. 29 comma 5 del CCNL Scuola 2006-2009, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2 - Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di



C.M.
FGIC84500N



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.

unicef



C.F.
83002380711

concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

1. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
2. nei giorni di bel tempo, alle classi che ne hanno la possibilità, è consentito utilizzare gli spazi esterni dell'edificio e all'interno del recinto. I docenti accompagnano le classi fino agli spazi suddetti e sorvegliano per tutto il perimetro esterno dell'edificio. Gli alunni, durante la ricreazione entrano individualmente nella scuola per servirsi dei servizi sorvegliati dai collaboratori scolastici. Nessun alunno può restare in classe, né può tornarvi da solo, durante la ricreazione.
3. Il docente non può allontanarsi dalla classe durante l'attività didattica. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, per motivi urgenti e indifferibili, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
4. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).
5. In casi eccezionali di urgenza, il collaboratore scolastico potrebbe essere chiamato alla vigilanza anche per un'intera ora. La disposizione di vigilanza sarà data direttamente dal dirigente o attraverso un suo collaboratore.
6. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni nella classe a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
7. Il collaboratore scolastico, durante il transito nei corridoi, sulle scale e negli atri degli alunni, è sempre responsabile/corresponsabile della loro vigilanza.
8. Gli alunni possono uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori o da loro delegati. I docenti e/o i collaboratori scolastici si accerteranno dell'identità del genitore e/o dei delegati. L'uscita deve essere autorizzata dal dirigente, direttamente o attraverso un suo collaboratore.
9. La delega al prelievo anticipato degli alunni deve essere tassativamente rilasciata dai genitori con documento scritto. La delega può essere relativa all'intero anno scolastico.

3 - Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle classi.

1. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
2. Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva nell'ordine indicato nel "*piano degli spostamenti*" allegato. Il collaboratore scolastico, secondo necessità, sostituirà il docente che lascia la



C.M.
FGIC84500N



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.

unicef



C.F.
83002380711

classe. A questo proposito si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

3. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana o, comunque, all'inizio della nuova ora di lezione, già davanti all'aula interessata.
4. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze di questi e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di segreteria o di vicepresidenza o al responsabile di plesso.

4 - Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione.

1. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, della durata di dieci minuti (inizio ricreazione cinque minuti prima della fine della 2^a ora e cinque minuti dopo l'inizio della 3^a ora di lezione), si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione (2^a ora).
2. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.
3. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Non è consentito lasciare il proprio piano di servizio durante la ricreazione se non per situazioni di estrema urgenza.
4. Evitare per quanto possibile di far utilizzare i servizi igienici agli alunni durante l'intervallo/ricreazione, soprattutto in caso di assenza temporanea dei collaboratori scolastici.

5 – Norme che regolano il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni

1. Al termine delle lezioni, gli alunni escono ordinatamente dall'aula e sono accompagnati dai docenti fino alle uscite stabilite per ogni plesso.
2. Negli spazi preposti avverrà il subentro, reale o potenziale, dei genitori come riportato in premessa.
3. Lo spazio antistante le porte deve essere lasciato libero per agevolare l'uscita degli alunni.
4. Tutti gli operatori scolastici e non, compreso i genitori, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al punto 3.
5. I genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria o i delegati, nel rispetto dell'art. 2048 del C.C., devono prelevare i propri figli all'orario ufficiale di uscita attendendoli all'esterno dell'edificio scolastico e all'interno del recinto o spazio protetto. I genitori o loro delegati si disporranno secondo l'ordine previsto dal "piano d'uscita" delle classi nel rispetto del succitato comma 3. Gli alunni, all'uscita da scuola, che non trovano i genitori ad attenderli, faranno rientro e comunicheranno la circostanza ai docenti o ai collaboratori scolastici presenti che si attiveranno per mettersi in contatto con i genitori con l'aiuto della segreteria. Dopo un congruo periodo di tempo, constatato il perdurare del ritardo dei genitori,



C.M.
FGIC84500N



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.

unicef



C.F.
83002380711

saranno allertate le autorità competenti e a loro consegnati i minori. Per eventuali ed "eccezionali" difficoltà ad essere presenti all'orario d'uscita degli alunni, i genitori devono avvisare per tempo gli insegnanti. In caso di ripetuti ritardi ingiustificati nel ritiro del minore da parte dei genitori o di coloro che detengono la patria potestà o dei loro delegati, il Dirigente scolastico valuterà la possibilità di segnalare alle autorità competenti l'inadempienza agli obblighi previsti dal succitato art. 2048.

6. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

6 - Ritardi in ingresso ed anticipi in uscita

1. Gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso degli orari di lezione;
2. L'ingresso in ritardo o l'uscita in anticipo previa giustificazione scritta di uno dei genitore o di chi ne fa le veci, su apposito modulo;
3. L'alunno può uscire da scuola prima dell'orario previsto con il "Permesso" del Dirigente soltanto se prelevato dai genitori o da persona maggiorenne provvista di delega. L'uscita deve essere sempre segnalata sul "Registro di classe";
4. Il personale scolastico è tenuto a segnalare tempestivamente alla segreteria l'eventuale ritardo onde permettere un celere servizio di vigilanza;

7- Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore comunale o dall'obiettore (assegnato dal Comune) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. Fermo restando le disposizioni in merito al regolamento d'istituto, la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92), tranne eventuali deroghe stabilite dal Capo d'Istituto.
2. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.
3. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.



C.M.
FGIC84500N



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE-GALIANI"

Via Dante, 9 – 71013 – San Giovanni Rotondo (FG) C.F.

unicef



C.F.
83002380711

-
4. Al Rientro dai viaggio d'istruzione gli alunni dovranno essere consegnati ai genitori. In caso di loro assenza saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 5 comma 5.

9 – Utilizzo dello scuolabus

Tutti gli alunni che utilizzano lo scuolabus devono essere riuniti per plesso in un unico gruppo prima dell'uscita da scuola e prelevati dal responsabile preposto al servizio scolastico o accompagnati all'automezzo da un collaboratore scolastico o da un docente. Nel caso di ritardo del responsabile al prelievo degli alunni che si servono dello scuolabus o in assenza dell'automezzo al momento dell'uscita, gli alunni devono essere trattenuti a scuola fino all'arrivo del suddetto responsabile o del veicolo. In caso di eccessivo ritardo dello scuolabus o del preposto, saranno adottate le misure previste all'art. 5 comma 5.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Pio Maria D'AMORE

